Sent. n. 298/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Composta dai Signori Magistrati

Paolo Novelli Presidente

Eugenio Musumeci Giudice

Michele Minichini Giudice - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio a istanza di parte iscritto al n. 74094 R.G. promosso dall'A.N.M. s.p.a. (Azienda Napoletana Mobilità - P.I. 06937950639), in persona dell'Amministratore Unico p.t., ing. Nicola Pascale, con sede in Napoli alla via G. B. Marino n. 1, elettivamente dom.ta in Napoli alla via Andrea d'Isernia n. 16 presso lo studio dell'avv. Pierluigi Rispoli (RSPPLG72H29F839F, pierluigirispoli@avvocatinapoli.legalmail.it) che la rappresenta e difende in virtù di giusta procura generale ad lites per notaio dott. Luigi Pomponio del 3.8.2020, rep. n. 9111, raccolta n. 2701, registrato presso DPI di Napoli ufficio APSR al n. 27240;

nei confronti

dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione (C.F. 13756881002), in

persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (ads.na@mailcert.avvocaturastato.it), nei cui uffici domicilia alla via A. Diaz n. 11;

e nei confronti

della Procura Regionale della Corte dei Conti presso la Sezione Giurisdizionale per la Campania in Napoli, via Piedigrotta n. 63.

Visti il ricorso e gli atti del giudizio;

uditi nell'udienza del giorno 14.3.2024, con l'assistenza del Segretario dott. Francesco Fiordoro, il relatore Michele Minichini, per la ricorrente A.N.M. l'avv. Pierluigi Rispoli e il P.M. d'udienza il SPG Raffaele Cangiano.

Fatto

1. Con ricorso in riassunzione depositato in data 9 ottobre 2023, l'odierno ricorrente, Azienda Napoletana Mobilità spa (ANM), chiedeva l'accertamento e la dichiarazione dell'inadempimento contrattuale e la condanna dell'Agenzia Entrate – Riscossione (ADER), nella qualità di concessionario, della somma di € 126,60 oltre maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo a decorrere dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione alla data della trasmissione del ruolo al concessionario (2.7.2007) e interessi moratori (o in subordine legali), con la ulteriore condanna accessoria dello stesso Concessionario, ai sensi dell'art. 1226 c.c., al risarcimento del danno all'immagine da liquidarsi in via

equitativa, nonché al pagamento delle spese giudiziali.

Nello specifico parte ricorrente, titolare del servizio di trasporto pubblico locale per il Comune di Napoli, rappresentava di aver contestato a un utente (la Sig.ra Pellegrino Anna) la percorrenza sul mezzo di trasporto senza il titolo di viaggio, irrogando così la relativa sanzione.

In seguito al mancato pagamento della sanzione, l'Azienda provvedeva a notificare l'ordinanza ingiunzione e a iscrivere a ruolo in data 2.7.2007 la somma dovuta con relativa trasmissione a Equitalia Sud spa, poi nel 2016 (d.l. 193/2016, conv. In l. n. 225/2016) Agenzia delle Entrate Riscossione, concessionaria ex lege della riscossione coattiva dei crediti.

L'Agenzia delle Entrate Riscossione non provvedeva a notificare la cartella di pagamento, cosicchè, a seguito di contestazione della cartella con il giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. da parte della Sig.ra Pellegrino, il Giudice di Pace di Napoli con la sentenza n. 17272 del 13.5.2014 dichiarava il credito prescritto.

1.1. Sicchè con atto di citazione notificato il 16.12.2021 l'Azienda Mobilità conveniva in giudizio la Concessionaria della riscossione innanzi al Giudice di Pace di Napoli, chiedendo la dichiarazione di inadempimento contrattuale per la mancata riscossione di quanto iscritto a ruolo.

Con la sentenza n. 30092 del 23.6.2023 il Giudice di Pace di Napoli

dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice contabile.

2. Tanto premesso, l'interessato, con il ricorso in epigrafe, riassumeva il giudizio innanzi a questo Giudice ai sensi degli artt. 17 e 172 del d.lgs. 26.8.2016 n. 174, chiedendo l'accertamento della responsabilità dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per l'omessa riscossione della somma iscritta a ruolo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla cartella di pagamento n. 07120070135467756 emessa nei confronti di Pellegrino Anna; e quindi condannare la Concessionaria della Riscossione al pagamento in favore dell'Azienda Mobilità Napoletana spa di una somma pari € 126,60 oltre le maggiorazioni del 10% per ogni semestre di ritardo a decorrere dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione alla data della trasmissione del ruolo al concessionario (02.07.2007); nonché accertare la responsabilità del Concessionario al risarcimento nei confronti dell'Azienda del danno all'immagine da liquidarsi, con vittoria delle spese di lite.

La difesa del ricorrente, in funzione anche a quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (Sez. Un. ord. 22.2.2023 n. 5569), ravvisava la legittimazione attiva dell'Azienda Napoletana.

Nel merito poneva in evidenza la violazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'art. 50 del DPR 602/1973 che definisce i termini per l'inizio dell'esecuzione, non avendo con diligenza e tempestività compiuto gli

atti necessari per la salvaguardia del diritto di credito, determinando così colpevolmente il decorso del termine di prescrizione, come del resto accertato dal Giudice di pace di Napoli con la sentenza n. 17272 del 13.5.2014.

2.1. In ordine al danno all'Immagine e come dimostrato dagli articoli di giornale in atti, l'interessato evidenziava che l'inerzia del Concessionario avrebbe consolidato la consapevolezza negli utenti del servizio pubblico della mancata necessità di acquistare il titolo di viaggio, con la convinzione che non sarebbero mai state esperite le necessarie azioni per il recupero del quantum dovuto.

Per le predette ragioni il ricorrente chiedeva l'accoglimento del ricorso.

3. Con la memoria di costituzione del 20.2.2024 e con la memoria del 12.3.2024 l'Avvocatura dello Stato in via preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva dell'Azienda Mobilità, atteso che, come affermato da parte della giurisprudenza contabile, la presente domanda andrebbe oltre il rapporto esattoriale stricto sensu considerato, involgendo profili estranei al rapporto di dare-avere intercorrente tra il concessionario e l'ente creditore, non potendo così essere posta a base di un ricorso a istanza di parte.

3.1. Eccepiva un ulteriore profilo di inammissibilità per contrasto ed elusione degli artt. 19 e 20 del D.lgs. 13.4.1999 n. 112, atteso che la predetta normativa definisce uno specifico procedimento

amministrativo attraverso cui appurare se spetti all'agente della riscossione il discarico dei carichi iscritti, ossia se - in sostanza - l'omessa riscossione delle somme inserite nei ruoli derivi da un'inesigibilità fisiologica oppure sia conseguenza di condotte imputabili all'esattore, e la somma massima che può essere tenuto a rifondere l'agente della riscossione in caso di accertata, e imputabile, omessa riscossione è pari a un terzo dell'importo iscritto a ruolo.

Di conseguenza un generalizzato giudizio a istanza di parte comporterebbe la disapplicazione del procedimento di cui al d.lgs. n. 112/99, economicamente meno favorevole per l'Agente della riscossione.

3.2. Inoltre, non risultano trascorsi i termini (primo termine di scadenza 2026) per la presentazione all'Ente impositore delle comunicazioni di inesigibilità, dovendosi pertanto necessariamente escludere un controllo anticipato e generalizzato da parte del creditore delle azioni intraprese a tutela dei crediti non ancora riscossi, non potendo così l'interessato, con questo tipo di ricorso, mirare ad aggirare la normativa che tutela le situazioni giuridiche di entrambe le parti, tentando invece di danneggiare gravemente il Concessionario.

Pertanto, in seguito alle proroghe normative relative alla riscossione, dato che l'Agente della riscossione avrebbe ancora il tempo per l'esercizio dell'attività di recupero del quantum debeatur, la presente azione risulterebbe carente dell'interesse ad agire attuale e concreto.

3.3. Nel merito, secondo l'Avvocatura erariale, il ricorso risulterebbe infondato atteso che l'art. 4 del Decreto-Legge 23/10/2018, n. 119, convertito con Legge del 17/12/2018, n. 136, dispone che: "I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto (ndr 24/10/2018), fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010… sono automaticamente annullati… Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 529, della legge 24/12/2012, n. 228".

Pertanto il credito iscritto a ruolo risulterebbe pari a zero in seguito all'annullamento ex lege.

3.4. Infondata risulterebbe, per l'Avvocatura dello Stato, anche la richiesta di condanna al danno all'immagine, in via prioritaria perché la stessa è riservata alla Procura erariale, e comunque non risulta provato rigorosamente l'an almeno nei termini indicati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Inoltre, il ricorrente non avrebbe tenuto conto delle condizioni richieste per l'azione di risarcimento per danni all'immagine nel caso in cui il procedimento si svolga nell'alveo della responsabilità contabile ex dall'art 17, comma 30-ter, D.L. 1° luglio 2009 n. 78, convertito nella L. 3 agosto 2009, n. 102 e cioè della necessità di una sentenza penale di condanna irrevocabile e dell'impulso operato dalla Procura presso la Corte dei conti.

3.5. Per le predette ragioni l'Avvocatura erariale chiedeva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso o in subordine l'infondatezza dello stesso, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.

4. Infine, con la memoria del 23.2.2024 la Procura erariale interveniva ex art. 175 c.g.c. considerava l'azione dell'Azienda ammissibile limitatamente alla parte in cui non chiedeva il risarcimento del danno, quanto piuttosto che l'accertamento della responsabilità del Concessionario per il mancato introito della somma iscritta a ruolo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, e nel merito riteneva la pretesa del ricorrente infondata in considerazione dell'annullamento ex lege dei debiti fino a 1.000 € e affidati al concessionario dal 2000 al 2010 ex art. 4 del D.L. 119/2018, atteso che nel caso in esame il ruolo è stato trasmesso all'Agente della riscossione nel 2007.

5. Nell'udienza del 14 marzo 2024 l'avv. Rispoli per l'ANM si riportava alle argomentazioni del ricorso chiedendone l'accoglimento, il PM concludeva come in atti.

6. La causa veniva quindi trattenuta per la presente decisione.

Diritto

1. L'odierno giudizio ha ad oggetto il ricorso in riassunzione instaurato dall'Azienda Napoletana Mobilità s.p.a. (ANM) per l'accertamento dell'inadempimento contrattuale dell'Agenzia Entrate Riscossione (ADER) con condanna al risarcimento del danno

patrimoniale da mancato introito di somme iscritte a ruolo e del danno all'immagine.

2. In via pregiudiziale e come affermato da molteplici pronunce di questa Sezione a cui si rinvia ai sensi degli artt. 39 c.g.c. e 17 delle norme di attuazione del c.g.c. (sentt. n.ri 664 e 665 del 5.12.2023, n.ri 681 e 682 del 7.12.2023, n. 706 del 13.12.2023, n. 16 del 10.1.2024, n. 47 e 48 del 30.1.2024, n. 126 del 6.3.2024, n. 172 del 22.3.2024, n.ri 218 e 219 del 16.4.2024), va ribadita la sussistenza, nel caso di specie, della giurisdizione di questa Corte dei conti, atteso che l'art. 103, comma 2, Cost. ad essa attribuisce la cognizione sulle controversie "nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge", tra cui quelle afferenti alla corretta gestione del pubblico denaro da parte degli agenti contabili.

"*In ragione della natura tendenzialmente generale della giurisdizione contabile, in difetto di espresse limitazioni legislative, rientrano, quindi, nella previsione dell'art. 103 cit. anche i giudizi tra l'Ente impositore ed il concessionario, orientati alla verifica dei reciproci rapporti di dare – avere e del conseguente risultato finale (cfr. da ultimo: Cass. Sez. Un. Civ., ord. n. 5569/2023)*" (Corte Conti Sez. giur. Campania sent. 19.7.2023 n. 445).

Più in dettaglio, l'ordinanza della Corte di Cass. SS.UU. n. 5569 del 22.2.2023 appena citata, nel pronunciarsi sul regolamento preventivo di giurisdizione proposto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione in

relazione a un giudizio pendente innanzi al Giudice di Pace instaurato contro la stessa ADER da AN.M. s.p.a. in un giudizio del tutto analogo a quello oggetto dell'odierna riassunzione, ha affermato che "*l'A.N.M. Spa -attrice nel giudizio nel corso del quale è stato formulato il regolamento ai sensi dell'art. 41 c.p.c.- è qualificabile, come da statuto, <società in house> che esercita il servizio di trasporto pubblico locale sul territorio del Comune di Napoli. […] Ne consegue che, ai sensi del D.Lgs. n. 175 del 2016, art. 12, comma 1, il danno al patrimonio della A.N.M. Spa, arrecato da condotte di amministratori e dipendenti, è qualificabile come danno erariale ed il conseguente giudizio di responsabilità è attratto alla giurisdizione della Corte dei Conti. […] Se si considera che la responsabilità contabile in senso proprio, oggetto del giudizio di conto, è una manifestazione della responsabilità amministrativo-erariale, visto che entrambe le forme di responsabilità derivano da condotte lesive del patrimonio pubblico, si deve concludere che una <società in house> è equiparabile in sostanza a una pubblica amministrazione (ovvero ne rappresenta una <longa manus>) agli effetti della individuazione del plesso giurisdizionale demandato a conoscere della responsabilità per danno al patrimonio sociale (erariale) arrecato da amministratori, dipendenti e concessionari di servizi che agiscono per conto della società; […] esaminando la fattispecie portata all'attenzione di queste Sezioni unite sulla scorta del riportato inquadramento, deve osservarsi che […] ci si*

*trova di fronte ad un'azione di danno esercitata dalla <società in house> che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale su un territorio comunale nei confronti del suo agente contabile per non aver tempestivamente riscosso un importo iscritto in ruoli ad esso consegnati. Pur vertendosi in materia di contabilità pubblica (dovendo qualificarsi, in senso lato, <giudizio di conto> ogni controversia tra società concessionaria del servizio di riscossione e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare ed avere e il risultato finale di tali rapporti: cfr., ad es., Cass. SU n. 5559/2010 e SU n. 16014/2018), in quanto gli obblighi e la responsabilità dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione riguardano la gestione in sede esecutiva di crediti afferenti ad un patrimonio pubblico qual è quello dell'A.N.M. Spa, va rilevato che detta azione non è propriamente inquadrabile né nelle forme di un giudizio di responsabilità amministrativo-erariale, essendo di essa titolare il Pubblico Ministero contabile, né nelle forme di un giudizio di conto, che si instaura ex lege con il deposito del conto giudiziale, […] va osservato -in via risolutiva- come il giudizio nella cui pendenza è stato proposto il regolamento preventivo di giurisdizione è inquadrabile tra <gli altri giudizi ad istanza di parte>, disciplinati dagli artt. 172 e ss. del cd. c.g.c. (di cui al d. lgs. n. 174/2016), e precisamente nella categoria residuale di cui alla lettera d) dell'art. 172 di detto codice, tra i giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo*

*Stato. Si tratta di una categoria <aperta> di giudizi, che non necessariamente sono tipizzati dalla legge, ma che, afferendo comunque agli obblighi e alla responsabilità di gestione di denaro e valori pubblici da parte di un dipendente, di un amministratore o, come nel caso che ci occupa, di un soggetto (ADER) incaricato di un pubblico servizio e qualificabile come agente contabile di un ente (sotto forma di <società in house>) titolare di un patrimonio pubblico, riguardano l'ampia materia della <contabilità pubblica> e sono attratti alla giurisdizione della Corte dei Conti (v., sostanzialmente in termini, Cass. SU n. 22810/2020)*".

3. Dev'essere, poi, esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire dell'ANM, sollevata dall'ADER.

Come noto, l'art. 172, lett. d, c.g.c., nel riprodurre il contenuto dell'abrogato art. 58 r.d. n. 1038/1933, ha previsto - oltre le ipotesi tipizzate dalla legge - una categoria atipica e residuale di giudizi ad istanza di parte applicabile, altresì, a persone o Enti diversi dallo Stato, incluse le controversie il cui *petitum* origini dal rapporto di dare - avere tra l'ANM e l'ADER.

Nel caso di specie, la ricorrente ha promosso una domanda volta ad accertare l'inadempimento contrattuale del concessionario ADER a specifici obblighi di servizio, relativi alla riscossione dei crediti a essa intestati, con conseguente richiesta al giudice contabile di dichiarare

la responsabilità del medesimo per la mancata attivazione delle operazioni di riscossione, da cui sarebbe conseguito l'accertamento della prescrizione ad opera del giudice civile adito dal contribuente in opposizione ex art. 615 c.p.c.

Come già osservato da questa Sezione con la sentenza n. 706 del 13.12.2023, il Collegio ritiene che la domanda non vada intesa in senso meramente risarcitorio, bensì "riqualificata" quale definizione di un rapporto fra i due soggetti, parametrato al carico affidato da riscuotere e non riscosso (per presunta condotta negligente), in sostanza coincidente con i crediti non riscossi in suo nome.

Inoltre, il presente giudizio a istanza di parte è legittimamente introdotto per il principio di uguaglianza tra le parti sostanziali del rapporto in essere, sia se proposto a iniziativa del concessionario, sia se a iniziativa dell'ente che lamenti inadempienze (Corte Conti Sez. giur. Lazio sent. 6.5.2015 n. 255).

Al riguardo la Sez. II App. di questa Corte con la sentenza n. 39 del 21.2.2023 ha osservato che "*il compiuto esame degli atti di causa, della realtà fattuale sottostante (quale dedotta e/o allegata in giudizio) e dello stesso petitum sostanziale, impone di riqualificare e circoscrivere la domanda azionata in termini di verifica contabile, di natura essenzialmente dichiarativa, dei rapporti di dare/avere tra […] ed Agenzia delle Entrate-Riscossione, […] in funzione del solo accertamento delle (eventuali) ragioni di credito dell'ente impositore*

*verso l'Agenzia. Sotto questo punto di vista, va rimarcato che i fatti costitutivi della domanda azionata risiedono in pretese ragioni creditorie, strettamente attinenti al rapporto esattoriale (ai relativi rapporti dare/avere), asseritamente discendenti da comportamenti negligenti dell'esattore nell'esercizio della funzione pubblicistica di riscossione […] Alla domanda […] risultano, dunque, estranee finalità tipicamente risarcitorie, rientranti nel diverso paradigma della responsabilità amministrativa, di competenza esclusiva della Procura erariale, istituzionalmente deputata alla verifica, nel rispetto delle inderogabili garanzie istruttorie previste per il presunto responsabile, dei presupposti specifici della predetta responsabilità […] Trattasi, infatti, di domanda volta alla mera verifica dei rapporti di dare-avere tra i soggetti del rapporto esattoriale, in funzione del semplice accertamento di eventuali ragioni di credito dell'Ente impositore verso l'agente della riscossione, quali scaturenti dal medesimo rapporto. Essa, pertanto, non persegue un accertamento di merito sulla sussistenza o meno degli specifici elementi strutturali della responsabilità amministrativa (danno erariale, condotta antigiuridica, nesso eziologico, elemento soggettivo del dolo o della colpa grave). Viene, dunque, in rilievo un'azione non sovrapponibile a quella per danno erariale, di competenza esclusiva della Procura contabile, e, dunque, sicuramente esperibile nelle forme del giudizio ad istanza di parte ex art. 172, lett. d, c.g.c.*".

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene quindi che l'odierno ricorso, in ragione del petitum e della causa petendi per come riqualificati, sia riconducibile al rapporto tra il concessionario e l'ente impositore, non involgendo, dunque, profili risarcitori rientranti nel diverso paradigma della responsabilità amministrativa o di responsabilità contabile nel giudizio di conto. Nello specifico, ritiene che l'oggetto della domanda sia connesso al presunto mancato incasso dei crediti iscritti a ruolo, in quanto la richiesta di pagamento in realtà è coincidente con i crediti non riscossi a causa della asserita negligenza dell'agente della riscossione.

Pertanto, la sollevata eccezione di difetto di legittimazione ad agire dell'Ente impositore dev'essere respinta.

4. Affermata la giurisdizione della Corte dei conti unitamente alla legittimazione ad agire dell'ANM attrice, ai fini della decisione assume rilievo dirimente e assorbente, in applicazione del principio della ragione più liquida, l'intervenuto annullamento automatico dei debiti di importo inferiore ad euro 1.000,00, previsto dall'art. 4 d.l. n. 119/2018, in vigore dal 24.10.2018, per l'incidenza interruttiva sul nesso causale della responsabilità in contestazione.

Su tale punto va in effetti rilevato che il testo normativo, entrato in vigore il 24/10/2018 prevede, tra le "Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria", lo stralcio dei debiti fino a € 1.000,00 affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (fra i quali ultimi rientrano

quelli oggetto del presente giudizio). In particolare, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del suddetto D.L., sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), alla data di entrata in vigore del decreto, fino a € 1.000,00, risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (anche riferiti a cartelle per le quali è già stata presentata dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 3 del medesimo decreto). L'annullamento è effettuato alla data del 31/12/2018. Con riferimento ai debiti oggetto di stralcio, le somme versate prima del 24/10/2018 restano definitivamente acquisite, mentre quelle versate a partire da tale data: se vi sono altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, sono imputate alle rate da corrispondersi per gli stessi; in mancanza, sono imputate a debiti scaduti o in scadenza; in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate ai sensi dell'art. 22, commi 1 bis, 1 ter e 1 quater del D.lgs. n. 112/1999. A tal fine, l'agente della riscossione presenta all'ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse (e riversate) dal 24 ottobre al 31 dicembre 2018. Nel caso in cui l'ente creditore non dovesse erogare le suddette somme nei 90 gg. successivi alla richiesta, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.

Non possono comunque essere oggetto di annullamento automatico

ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 119/2018 i debiti relativi a: a) carichi recanti somme dovute a titolo di aiuti di Stato, crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; b) risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, paragrafo 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio del 26 maggio 2014; c) imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

Dal richiamato chiaro disposto normativo il Collegio rileva innanzitutto come le ipotesi di disapplicazione della predetta disposizione riguardino casi estranei all’oggetto del presente giudizio. Inoltre, la giurisprudenza della Corte di Cassazione (v. Sez. V ord. 7.6.2019 n. 15471) ha ritenuto sufficiente, al fine della sua applicazione, la circostanza che si trattasse di carichi affidati all’agente della riscossione entro i termini previsti dalla medesima disposizione, la quale “*mira a consentire una più efficiente attività dall’agente della riscossione realizzando un’operazione contabile di <pulizia di magazzino> (cfr. pag. 11 della relazione al senato di accompagnamento al Disegno di Legge), permettendo di concentrare le risorse a disposizione dell’Agente della riscossione sulle quote più recenti o comunque di importo maggiormente rilevante (cfr. pag. 39 della relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge): le*

*quote oggetto di annullamento, infatti, pur rappresentando in termini di importo una porzione residuale del magazzino ancora da riscuotere e con un grado medio di recuperabilità ormai remoto, sono numericamente rilevanti e, sotto il profilo gestionale, necessitano del medesimo impegno rispetto a quelle più recenti o comunque di importo maggiore per la gestione delle ordinarie attività di recupero (es. interruzione dei termini prescrizionali attraverso la notifica di nuovi atti esattoriali, gestioni di eventuali contenziosi) (cfr. pag. 40 relazione tecnica cit.). […] l'annullamento riguarda […] debiti di anni pregressi, quanto meno di otto anni anteriori all'entrata in vigore della predetta disposizione e fino a diciotto anni anteriori: ebbene l'ipotetica possibilità di realizzare tali crediti deve ritenersi molto limitata (così da escludersi che si possa creare un concreto pregiudizio al patrimonio dell'ente) e non appare compensare il complesso di attività che l'Agente della riscossione dovrebbe porre in essere con riguardo a tutti i crediti di così modesta entità; la norma in questione risulta, quindi, fondata su un ragionevole bilanciamento degli opposti interessi in gioco (la possibilità concerta di realizzare tali crediti vetusti rispetto al dispendio economico per poter giungere ad una probabile solo parziale riscossione)*" (Sez. giur. Puglia sent. 27.5.2021 n. 742).

Conclusivamente, deve quindi osservarsi che, se il credito oggetto del ricorso non fosse stato annullato dal giudice di pace per prescrizione, l'annullamento in parola sarebbe comunque avvenuto ex lege, per

effetto dell'applicazione della disposizione dianzi richiamata che avrebbe comunque impedito la concreta realizzazione della pretesa creditoria in questa sede avanzata per una non irragionevole scelta legislativa.

Precipitato logico dell'evoluzione normativa di riferimento è che non può reputarsi sussistente alcun nesso eziologico tra l'inoperosità dell'Agenzia convenuta e la mancata riscossione del credito in controversia dovendosi rilevare che, successivamente alla condotta omissiva ascrivibile alla ricorrente, è intervenuto un fatto estraneo alla condotta dell'ADER, necessario e sufficiente di per sé solo a causare la mancata entrata per l'A.N.M., tanto da potersene ipotizzare anche una carenza di interesse ad agire in concreto in questa sede (v. Cass. sez. lav. sent. 11 ottobre 2022 n. 29577). In tal senso, la sentenza n. 119 dell'8.5.2023 della Sezione II d'Appello di questa Corte dei conti "*ha escluso il nesso eziologico tra la condotta dei convenuti e la mancata riscossione di parte dei crediti tributari, rilevando che, successivamente alla condotta omissiva ipotizzata dalla Procura, è intervenuto un fatto estraneo alla condotta dei convenuti, idoneo da solo a causare la mancata entrata; [ovvero, ha] attribuito alla disposizione contenuta nell'art. 4 del d.lgs 119/2018 il ruolo di interferente straordinario con autonoma efficienza causale sul verificarsi del danno, al solo fine di escludere la sussistenza del nesso eziologico*".

Per le suddette ragioni non può essere accolta la domanda dell'Azienda Napoletana Mobilità perchè infondata atteso che per i crediti minori riferiti ai ruoli consegnati dal 2000 al 2010 è intervento l'annullamento automatico ex lege.

5. Venendo alla ulteriore richiesta di ristoro del danno all'immagine, il Collegio la ritiene inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

Come noto, la risarcibilità del danno all'immagine – inteso quale lesione del prestigio dell'Amministrazione nella perdita di fiducia dei *cives* nella legalità ed efficienza dell'*agere publicum*, per l'effetto di condotte illecite di soggetti ad essa legati da rapporto di servizio – presuppone, a norma dell'art. 51, comma 7, c.g.c., l'esistenza di una sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche oltre che degli organismi e degli Enti dalle stesse controllati, per i delitti perpetrati a danno delle stesse, che viene comunicata alla competente Procura Regionale di questa Corte ai fini della eventuale attivazione di un procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato.

Ne consegue, pertanto, l'inammissibilità dell'odierna domanda risarcitoria per danno all'immagine, in quanto la stessa risulta azionabile soltanto nell'alveo della responsabilità erariale e, conseguentemente, non può trovare autonomo ingresso nel presente giudizio ad istanza di parte (v. Corte Conti sez. giur. Campania sentt.

n. 16 del 10.1.2024, n. 47 e 48 del 30.1.2024, n. 126 del 6.3.2024, n. 172 del 22.3.2024, n.ri 218 e 219 del 16.4.2024).

Assorbita ogni altra questione.

6. La complessità della vicenda e la novità del thema decidendum, consentono la compensazione delle spese di lite.

PQM

la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe rigetta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da mancata entrata e dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno all'immagine, con compensazione delle spese di lite.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 14 marzo 2024.

| Estensore | Presidente |
|---|---|
| Michele Minichini | Paolo Novelli |
| (firma digitale) | (firma digitale) |

Depositata in Segreteria il giorno 04/06/2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)